



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 22-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione a porte chiuse quale misura precauzionale all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI ELIA	P	RISERVATI TIZIANA	A
CIACCI CAMILLA	P	ROSATI STEFANO	P
CANGHIARI LUCA	P	DIOTALEVI YASHA MARIA GIUSEPPE	P
BROCCOLI LORENZO	P	DI FRANCESCO SILVIA	P
OTTAVIANI LORIS	P	GIUSTI MATTIA	P
OTTAVIANI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa M.Aurelia Baldelli

Assume la presidenza ROSSI ELIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE BALDELLI MARIA AURELIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CANGHIARI LUCA

BROCCOLI LORENZO

DI FRANCESCO SILVIA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alla disciplina dell'I.M.U. e della TASI, ad eccezione della TARI.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2022, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2021, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze: **aliquota pari al 0,00 per mille** (art. 1, c.740, L.n. 160/2019)

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 5,00 per mille** (art. 1, c.748, L.n. 160/2019)

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,20 per mille** (art. 1, c.753, L.n. 160/2019);

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari allo 1 per mille** (art. 1, c.751, L.n. 160/2019);

- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 1 per mille** (art. 1, c.750, L.n. 160/2019);

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,40 per mille** (art. 1, c.754, L.n. 160/2019);

- terreni agricoli: **esenti** in quanto il Comune di Monte Grimano Terme rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

RITENUTO di dover confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**.

RITENUTO, altresì, di stabilire, per usufruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado, l'obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il termine del 16/12/2021;

DATO ATTO che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I Cap. 151 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2020, si determina in complessivi Euro 289.500,00;

VISTO, l'articolo 138 del Decreto Legge n. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021" che ha espressamente abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prorogava fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per l'IMU;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 22-03-2021 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

PROPONE

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 22-03-2021 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

2. Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

Di approvare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2021:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 1,00 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- f) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Monte Grimano Terme rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

4. **DI DARE ATTO** di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**.

3. **DI DARE ATTO** che le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2021;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 11-03-2021

Il Responsabile del servizio
ROSSI ELIA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 11-03-2021

Il Responsabile del servizio
ROSSI ELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 22-03-2021 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

UDITA la relazione illustrativa della proposta effettuata dal Sindaco Elia Rossi

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 01/04/2020 oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Risultano le seguenti persone collegate in videoconferenza:

- **Sindaco:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Segretario Comunale:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Ciacci Camilla:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Canghiari Luca:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Broccoli Lorenzo:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Ottaviani Loris:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Ottaviani Fabio:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Rosati Stefano:** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Diotalevi Yasha Maria Giuseppe** da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Di Francesco Silvia:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
- **Giusti Mattia:** presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e

dispositivo informatico

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale, verifica che tutti i componenti interagivano nella discussione e della modalità telematica della seduta;

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. 0

Con n.10 voti favorevoli resi per appello nominale, all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.10 voti favorevoli, resi per appello nominale, all'unanimità;

DELIBERA

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, TUEL approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ROSSI ELIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

Prot. n. 1231

Lì 25-03-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

- ❑ Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del Comune in relazione al disposto dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- ❑ Viene comunicata inoltre, con lettera n. 1231 in data 25-03-2021 ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- ✓ Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 26-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-03-2021 al 10-04-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 26-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì, 26-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA
